



Sospensione quota capitale dei crediti alle famiglie (ex art. 1 comma 246 L.190/2014) - Accordo tra Abi e le Associazione dei consumatori del 31 marzo 2015

Informativa alla clientela

Gentile Cliente,

La informiamo che La BNL ha aderito all'Accordo Abi - Associazione dei Consumatori del 31 Marzo 2015 che è intervenuto a disciplinare la sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie ai sensi dell'art. 1, comma 246, L.190/2014 quale ulteriore misura a sostegno delle famiglie in difficoltà.

Di seguito Le riepiloghiamo le caratteristiche dell'iniziativa e le modalità della sospensione che potrà essere richiesta presso una delle filiali BNL sino al 31 luglio 2018 (proroga deliberata il 21 novembre 2017 dall'ABI e dalle Associazioni dei Consumatori, sottoscrittori dell'Accordo iniziale del 31 marzo 2015) per la quota capitale del/dei finanziamenti di cui sia titolare fino ad un massimo di 12 mesi e per una sola volta, compilando l'apposito previsto modulo di richiesta.

Le ricordiamo, inoltre, che qualora fosse titolare di un mutuo ipotecario potrà richiedere, ricorrendone i requisiti di accesso previsti, l'attivazione della misura di sospensione dell'intera rata per un periodo massimo di 18 mesi prevista dal Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa ai sensi dell' art. 1, comma 475 e ss. della L.244/2007.

CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA SOSPENSIONE?

I consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) titolari di un finanziamento - rientrante nelle tipologie ammesse e per i quali al momento della domanda di sospensione non sussista una causa di esclusione - che siano stati colpiti da uno degli **specifici eventi** previsti opportunamente **documentato** verificatosi **successivamente alla stipula del finanziamento e nei due anni dalla data di sottoscrizione della domanda della presente sospensione.**

QUALI SONO I FINANZIAMENTI AMMESSI E QUELLI NON AMMESSI ALLA SOSPENSIONE?

Sono ammessi:

- Mutui ipotecari garantiti da immobile adibito ad abitazione principale
- Crediti ai consumatori (ad es. prestiti personali) di durata superiore a 24 mesi

Sono esclusi:

- Le cessioni del quinto dello stipendio e della pensione
- Aperture di credito
- Carte di credito revolving



QUALI SONO GLI EVENTI PREVISTI PER TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO AMMESSI?

EVENTO	TIPO FINANZIAMENTO	Documentazione
<p><u>Cessazione del rapporto di lavoro subordinato</u> (includere le risoluzioni intervenute presso le Direzioni Territoriali del Lavoro ai sensi dell'art. 7, comma 7, della L.604/1966 e i licenziamenti per superamento del c.d. periodo di comportamento per malattia) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale; di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; di dimissioni del lavoratore non per giusta causa</p>	<p>Credito ai consumatori di durata > a 24 mesi (ad es. prestito personale)</p>	<p>Ad es. alternativamente tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera di licenziamento • lettera di dimissioni • contratto di lavoro dal quale si evinca la scadenza del termine
<p><u>Cessazione dei rapporti lavorativi di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato</u> (inclusi i licenziamenti per superamento del c.d. periodo di comportamento per malattia) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa</p>	<p>Credito ai consumatori di durata > a 24 mesi (ad es. prestito personale)</p>	<p>Ad es. alternativamente tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lettera di licenziamento • lettera di dimissioni • contratto di lavoro dal quale si evinca la scadenza del termine
<p><u>Sospensione del lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti a sostegno del reddito</u> (ad.es. CIG; CIGS; c.d. ammortizzatori sociali in deroga, nonché analoghe prestazioni di fondi di solidarietà di cui all' art. 3 della Legge 28 giugno 2012, n. 92; contratti di solidarietà; altre misure di sostegno del reddito)</p>	<p>Mutuo ipotecario il cui immobile posto a garanzia sia adibito ad abitazione principale e di cui si possiede la titolarità alla data di richiesta sospensione</p> <p>Credito ai consumatori di durata > a 24 mesi (ad es. prestito personale)</p>	<p>Ad es. alternativamente tra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificazione del datore di lavoro • richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito • provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito
<p><u>Morte</u></p>	<p>Credito ai consumatori di durata > a 24 mesi (ad es. prestito personale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte
<p><u>Riconoscimento di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104)</u></p>	<p>Credito ai consumatori di durata > a 24 mesi (ad es. prestito personale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • certificato ASL
<p><u>Riconoscimento di invalidità civile non < all'80%</u></p>	<p>Credito ai consumatori di durata > a 24 mesi (ad es. prestito personale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • certificato ASL



QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SOSPENSIONE?

- 1) Che il finanziamento **abbia già fruito** nel corso dell'ammortamento di un periodo di sospensione (per un qualunque motivo: sia per iniziativa "di legge" che "commerciale") pari complessivamente a **12 mensilità**
- 2) Che qualora il finanziamento abbia fruito di un periodo di sospensione inferiore a 12 mensilità non siano ancora **trascorsi due anni** tra la data di avvio dell'ultima sospensione fruita e la data di presentazione della domanda della presente sospensione per il periodo residuo
- 3) Che il finanziamento alla data di presentazione della domanda di sospensione **presenti un ritardo nel pagamento superiore a 90 giorni** ovvero sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata attivata da terzi una procedura esecutiva
- 4) Che il finanziamento **fruisca di agevolazioni pubbliche** (es: garanzie, contributi in conto interessi/capitale etc.)
- 5) Che il finanziamento sia **assistito da assicurazione** a copertura del rischio che si verifichi uno degli eventi sopra visti, che copra almeno gli importi delle rate oggetto di sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE E IL SUO FUNZIONAMENTO?

Oggetto della sospensione

La presente sospensione riguarda il pagamento della **quota capitale** delle rate del finanziamento, può essere richiesta **per una sola volta** e fino ad un **massimo di 12 mensilità**.

La quota interessi delle rate, calcolata al tasso contrattuale sul debito residuo – da intendersi come il capitale complessivamente erogato dalla banca al netto di quanto già rimborsato – al momento della sospensione viene rimborsata alle scadenze originarie.

L'accoglimento della richiesta è subordinato alla verifica dei requisiti da parte della Banca. La sospensione verrà tacitamente accolta e resa operativa **nei 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta** e partirà dalla prima scadenza rata utile rispetto alla data di richiesta della sospensione stessa. Finché il periodo dei 30 giorni lavorativi dalla data di richiesta sospensione non sia decorso è dovuto il pagamento delle intere rate del mutuo secondo le scadenze contrattualmente previste.

Dell'eventuale **diniego** e del relativo motivo verrà fornita apposita comunicazione da parte della Banca entro 20 gg lavorativi dalla presentazione della domanda.

La sospensione non determina l'applicazione di commissioni né di interessi di mora tranne qualora non venga rispettato il pagamento delle quote interessi alle scadenze originarie.

Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione e/o decadenza dal beneficio del termine previste nel contratto.



In caso di ritardi nel pagamento non > a 90 giorni

Nel caso in cui alla data della domanda di sospensione sussistesse un ritardo nel pagamento non superiore, comunque, a 90 giorni, le rate scadute e non pagate **sono ricomprese** nella sospensione (es: se alla data di domanda del 20 giugno 2015 risultassero scadute e non pagate le rate di Aprile e Maggio 2015 la richiesta di sospensione della quota capitale di 12 mesi con pagamento invece degli interessi dovuti decorrerà dalla prima rata scaduta e non pagata -cioè la rata di Aprile 2015- e fino a Marzo 2016).

In presenza dei requisiti previsti dall' accordo Abi- Associazioni dei Consumatori gli interessi dovuti relativi alle rate scadute alla data della richiesta andranno comunque pagati.

Riattivazione del piano di ammortamento

Le rate (quota capitale e quota interessi) ricominceranno ad essere pagate al termine del periodo di sospensione.

La riattivazione del piano di ammortamento prevede che il pagamento riprende dalla prima rata sospesa.

Per effetto della sospensione il piano di ammortamento del finanziamento si allunga di un periodo corrispondente al periodo di sospensione fruito.

La sospensione potrà essere interrotta in qualsiasi momento facendone espressa richiesta scritta; l'eventuale periodo residuo non potrà essere più fruito.

ES. Funzionamento sospensione di prestito personale a tasso fisso in regolare ammortamento alla data della richiesta:

se la richiesta di sospensione viene presentata e accolta nel mese di Luglio 2015 il cliente pagherà 12 mesi di soli interessi (quota interessi delle rate) da Luglio 2015 fino a Giugno 2016 (incluso) e il regolare ammortamento riprenderà da Luglio 2016; la prima rata da pagare alla riattivazione del piano di ammortamento corrisponde alla prima rata che è stata sospesa (quella di Luglio 2015). La durata del finanziamento per effetto della sospensione si allunga di 12 mesi.

COME RICHIEDERE LA SOSPENSIONE?

Basterà recarsi presso la sua agenzia BNL e compilare l'apposito modulo di domanda, uno per ciascun finanziamento di cui si voglia richiedere la sospensione, allegando la prevista documentazione.

Il modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari del finanziamento o dagli eredi (esclusi gli eredi minori, interdetti o inabilitati per i quali interviene il tutore). Gli eventuali garanti (fidejussore, terzo datore di ipoteca/pegno) dovranno sottoscrivere una dichiarazione di consenso al mantenimento della garanzia durante la sospensione e oltre il periodo originariamente pattuito quale allegato al modulo di richiesta.

Dopo trenta giorni lavorativi la domanda potrà ritenersi accolta; in caso di diniego invece verrà opportunamente avvisato.